

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA GENERALE

L'introduzione in Italia del lavoro in somministrazione ha rappresentato per il nostro Paese una svolta epocale. Ciò non vale solo sotto il profilo prettamente industriale, ma anche, e soprattutto, sotto quello etico e sociale. Le norme legislative hanno conferito alle Agenzie per il Lavoro un ruolo assolutamente preminente sia sotto il profilo del compito che le stesse si assumono quotidianamente nel promuovere l'occupazione legale, sia sotto quello etico e morale in quanto debbono rispondere ad un criterio di rigorosa legalità nei confronti dei propri lavoratori, che nei confronti del contesto socio-economico in cui le stesse operano.

Il quotidiano operare delle ApL deve pertanto essere adeguato e di esempio per l'intero sistema nel puntuale rispetto della dignità dei lavoratori, nell'applicazione del principio costituzionale che il lavoro è un diritto inalienabile e che non può essere soggetto a pratiche di discriminazione in conseguenza della razza, della religione, del sesso, delle convinzioni politiche e di ogni altra forma che possa essere fonte di discriminazione.

L'ordinamento giuridico impone alla ApL la puntuale ed assoluta rispondenza alle norme di legge in materia di trattamento del personale e, in tale logica, le ApL debbono svolgere un ruolo di assoluta trasparenza che sia anche di stimolo per l'intero sistema imprenditoriale italiano.

A tal fine ALLEANZA LAVORO ritiene elemento sostanziale il dovere di preservare ed accrescere costantemente l'immagine delle Agenzie per il Lavoro rappresentandole come forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta, favorendo modelli di comportamento ispirati alla integrità ed eticità, e

AL.L. - Alleanza Lavoro

costantemente impegnate nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro in qualsiasi forma esse sia praticato.

Pertanto ogni Associato, e conseguentemente la struttura industriale a lui collegata, così come le strutture associative e rappresentative esterne devono sempre ritenersi compartecipi, coinvolti e responsabili, nel perseguimento degli obiettivi, anche attraverso il rispetto delle norme di correttezza professionale ed operativa alla base dei rapporti commerciali ed industriali che li accomuna nel quotidiano operare delle singole Aziende.

L'eticità dei comportamenti è valore fondante anche nella salvaguardia e tutela dell'immagine del settore, troppo spesso soggetta ad ingiustificate critiche e che, spesso, è causa di azioni dannose per l'intero sistema.

L'associazione, quindi, si pone l'obiettivo di fornire le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili i comportamenti richiesti.

Le Agenzie per il Lavoro, aderendo ad Alleanza Lavoro, si impegnano a recepirle e ad adottarle impegnandosi anche a far sì che tali norme possano diventare patrimonio comune aziendale da diffondere all'interno delle proprie strutture operative, sotto forma di Codice Etico Aziendale, tenendo conto, in ogni loro atteggiamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intero Sistema.

La verifica e l'applicazione delle norme comportamentali previste nel presente Codice è demandata al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.

A quest'ultimo è demandato inoltre, in prima istanza, il compito di fornire un parere, facoltativo e consultivo, sul profilo personale e professionale degli

AL.L. - Alleanza Lavoro

imprenditori che richiedano di aderire all'Associazione, o siano candidati agli incarichi associativi o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri può essere adito da tutti gli associati.

Rapporto tra Agenzie e lavoratori

Art. 1

Ogni Agenzia, e per essa la propria struttura, si impegna al puntuale rispetto delle leggi e dei contratti collettivi, e di ogni altra norma in materia di lavoro e diritti dei lavoratori

Art. 2

Le Agenzie Associate illustrano ai lavoratori le condizioni giuridiche e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in somministrazione, ivi comprese le modalità di computo e corresponsione della retribuzione.

Le Agenzie Associate forniranno ai lavoratori le nozioni di base in materia di sicurezza e prevenzione.

Art. 3

Le Agenzie associate debbono agevolare l'inserimento lavorativo del personale somministrato, senza condizioni, sia di carattere economico che sociale e senza alcuna pregiudiziale discriminante di sorta.

Debbono favorire l'inserimento di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, e promuovere la formazione come strumento privilegiato di politiche attive del lavoro.

Art.4

AL.L. - Alleanza Lavoro

Le Agenzie associate si impegnano a rispettare e a far rispettare, in modo rigoroso e nell'ambito delle competenze specifiche loro assegnate dalle norme di legge, tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni dei lavoratori e ad adottare tutte le più opportune misure in materia di igiene e sicurezza del lavoro per tutelare, nel più efficace modo possibile, i prestatori di lavoro

Le Agenzie, inoltre, sono impegnate a segnalare comportamenti elusivi o evasivi degli obblighi in materia di sicurezza di cui venissero a conoscenza nell'esercizio delle loro attività

Art. 5

Le Agenzie associate sono impegnate a rispettare tutti i loro obblighi nei confronti del proprio personale di struttura, evitando in particolare l'instaurazione di rapporti di lavoro non conformi alle norme di legge, e impegnandosi a riconoscere trattamenti economico-salariali non inferiori a quelli previsti dai contratti di categoria.

Rapporti tra Agenzie e clienti

Art.6

Obiettivo comune di tutte le Agenzie Associate è quello di garantire la massima trasparenza nella definizione del costo del lavoro. A tale fine l'Associazione si impegna a elaborare un modello di calcolo del costo del lavoro univoco e conforme alle più comuni metodologie. In tal senso le Agenzie si impegnano a far proprio detto modello e a renderlo palese alla propria Clientela.

E', inoltre, vietato attuare azioni di definizione delle tariffe che siano omissive o elusive di ogni elemento contrattuale, anche se tali comportamenti siano indotti dalla Clientela stessa.

AL.L. - Alleanza Lavoro

Art. 7

Ogni Associato si impegna a fornire alla propria Clientela una puntuale informazione sulle norme che regolano la somministrazione, con particolare riguardo a tutte quelle azioni che possano, in qualche maniera, coinvolgere la responsabilità diretta dell'Utilizzatore.

Art. 8

Nel rispetto del ruolo che le norme di legge hanno assegnato alle Agenzie per il Lavoro, ogni Associato è impegnato a non ostacolare ed a favorire processi di stabilizzazione del proprio personale somministrato presso le Società Utilizzatrici.

Rapporti tra Agenzie

Art.9

Le Agenzie associate sono legate da vincoli di solidarietà, lealtà e di comune autotutela dinanzi a fenomeni di aggressione e/o contestazione culturale o ideologica.

Art. 10

E' vietata qualsiasi azione o comportamento che possa essere individuato come lesivo del principio della leale concorrenza. In particolare le Aziende associate si impegnano a non adottare politiche di riduzione dei prezzi, attuate con qualsiasi mezzo, al fine di sottrarre Clientela alle Aziende concorrenti, o tali da creare barriere al libero accesso al mercato.

Art. 11

AL.L. - Alleanza Lavoro

Le Aziende associate si impegnano ad osservare modelli di comportamento che non siano finalizzati al pieno rispetto della concorrenza, evitando qualsiasi forma di denigrazione nel rapporto sia con i candidati sia con le aziende utilizzatrici.

Art. 12

Alleanza Lavoro potrà dotarsi di regole di condotta desunte da "buone pratiche" in uso presso le Agenzie, atte ad indirizzare o vincolare le prassi adottate dalle associate.

Art. 13

E' vietato il ricorso a forme di pubblicità ingannevole, o a forme di pubblicità comparativa che non siano basate su fatti e condizioni oggettive, tali da ingenerare presso il pubblico immagini distorte e pregiudizievoli delle Agenzie concorrenti

Art. 14

Le Agenzie associate si impegnano a non attuare azioni di storno di personale temporaneo in forza ad altre Agenzie che siano rispettose dei principi di cui al presente articolo.

Le Agenzie associate sono tenute, nel caso di assunzione di personale di struttura proveniente da altra agenzia, a non porre in essere azioni di concorrenza sleale verso clienti e/o verso lavoratori temporanei segnalati da tale personale.

Art.15

Le Agenzie associate si impegnano ad effettuare con regolarità il versamento di tutta la contribuzione dovuta. Gli Associati convengono sul principio che il

AL.L. - Alleanza Lavoro

mancato versamento delle contribuzioni rappresenta un'indiretta forma di concorrenza sleale in danno delle altre Associate

Art. 16

Le Agenzie associate si adopereranno al fine di perseguire obiettivi comuni, favorendo la coesione ed aggregazione associativa, e a non fomentare contrasti fra associati o gruppi di associati, o Associazioni differenti.

Art. 17

Le Agenzie associate riconoscono il principio secondo il quale tutti gli associati possono contribuire alla vita associativa e si impegnano a consentire la più ampia partecipazione possibile alle cariche degli organi dell'associazione e degli organismi ad essa collegate.

Art. 18

Tutte le informazioni, acquisite dai soggetti che, in nome e per conto delle associate, rivestono cariche negli organi dell'associazione e/o cariche negli organismi ad essa collegate, hanno carattere di assoluta riservatezza e non possono essere divulgate all'esterno a meno che non sia stata la stessa associazione e/o l'organo ad essa collegato ad autorizzarne la diffusione. Esse non possono essere usate a fini propri e per qualsiasi motivo.

L'utilizzazione dei dati e/o delle informazioni acquisiti nell'esercizio delle predette cariche a scopi commerciali e a discapito di altre Agenzie associate determina l'immediata apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'associata inadempiente.

E' fatto, inoltre, espresso divieto di promuovere, con qualsiasi mezzo, l'assunzione, in qualsiasi forma, di ex propri dipendenti di struttura presso gli Organismi rappresentati dagli Enti Bilaterali

Art. 19

Tutti gli Associati si impegnano a risolvere le controversie che dovessero insorgere fra di loro demandando preventivamente il giudizio al Collegio dei Probiviri. Solo in caso di esito negativo, gli Associati potranno far ricorso alle normali procedure legali.

PROCEDURE E SANZIONI

A) Di norma, l'esame di eventuali controversie sull'applicazione dei suddetti principi sarà sottoposto preventivamente all'esame del Consiglio Direttivo e, in caso di richiesta esplicita avanzata da un'Agenzia, al Collegio dei Probiviri.

B) L'istanza, sia che sia avanzata al Consiglio Direttivo che al Collegio dei Probiviri, dovrà essere trasmessa sotto forma di memoria scritta, da cui si evincano in maniera esaustiva fatti e comportamenti che ne hanno determinato la formulazione. La stessa potrà essere accompagnata da prove documentali e dalla indicazione di possibili testimonianze.

C) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, in ogni caso, può aprire un procedimento d'ufficio, anche in assenza della richiesta da parte di un'Agenzia, qualora venga a conoscenza di fatti elusivi o contrari alle regole del presente Codice ovvero dello Statuto associativo. In tal caso, il Consiglio Direttivo

informerà l'Agenzia coinvolta, informandone, per conoscenza il Collegio dei Probiviri.

D) Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, o dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Consiglio Direttivo, in apposita riunione, valuta tutti i comportamenti denunciati, sentendo, se del caso le parti interessate, adeguatamente informate e convocate.

E) Il Consiglio Direttivo esprime la sua valutazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento denuncia o dall'apertura del procedimento ai sensi della lettera D.

F) Il termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta per un periodo sufficiente all'accertamento dei fatti e, comunque, non superiore a trenta giorni.

G) Tale valutazione potrà, a seconda dei casi, comportare:

1) l'archiviazione del caso

2) il trasferimento, per competenza, all'esame del Collegio dei Probiviri.

In caso di archiviazione, l'Agenzia che fosse interessata, potrà proporre, entro 15 giorni dall'avvenuta notifica di archiviazione, ricorso per riesame direttamente di fronte al Collegio dei Probiviri.

H) Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica dei procedimenti, sia che gli stessi siano stati originati direttamente da un'Agenzia (anche in caso di archiviazione ai sensi del punto 1 -Lett H) che nel caso siano stati trasmessi per competenza dal consiglio Direttivo.

I) Il Collegio dei Probiviri comunicherà ai soggetti interessati la data di svolgimento della riunione, invitando gli stessi a fornire ulteriori memorie o atti prima della riunione stessa, o durante la riunione, cui le parti potranno partecipare di diritto.

J) Il procedimento istruttorio dovrà essere ultimato entro trenta giorni successivi a quello in cui al punto J). In caso di motivate ragioni, il termine potrà essere prorogato una sola volta per ulteriori trenta giorni. Durante tutto il periodo di durata dell'istruttoria il Collegio dei Probiviri avrà tutti i poteri per richiedere ulteriori audizioni, chiarimenti e documentazione che abbiano attinenza con il procedimento in corso.

Ultimata la fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri formulerà il suo parere vincolante, indicando le possibili sanzioni applicabili alla fattispecie.

K) Le sanzioni potranno essere applicate esclusivamente dal Consiglio Direttivo, sulla base delle considerazioni fornite dal Collegio dei Probiviri

L) Le possibili sanzioni irrogabili sono:

- Semplice richiamo, a comportamenti in linea con il codice deontologico ;
- biasimo scritto notificato all'interessato e divulgato a tutti i legali rappresentanti delle Agenzie per il Lavoro associate;
- sospensione del rapporto associativo per un periodo di tempo stabilito dal consiglio direttivo e comunque non inferiore a tre mesi, fermo restando l'obbligo contributivo associativo;
- espulsione dall'Associazione con obbligo al risarcimento dei danni morali causati alla stessa per i comportamenti contestati.

-

M) Le sanzioni devono essere comunque graduate e proporzionate alla gravità degli inadempimenti e/o della eventuale reiterazione degli stessi.

O) L'associazione può condizionare l'eventuale applicazione della sanzione alla immediata cessazione del comportamento contestato.

AL.L. - Alleanza Lavoro

N) L'eventuale irrogazione delle sanzioni, qualora il comportamento configuri anche illeciti civili o penali, non inibisce l'esercizio di azioni a tutela dei diritti dei singoli o dell'associazione.

P) Nelle ipotesi previste dall'art. 18, l'unica sanzione proponibile è quella dell'espulsione immediata con diritto dell'Associazione a promuovere azione legale come parte lesa.